

#### TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

#### R.G.8 /2020 PdC

il giudice delegato,

Letto il piano del consumatore depositato dalla ricorrente sig.ra Cristina BRUNA;

Letta la relazione dell'OCC dr. STENDARDO; visto l'art. 12bis L. 3/2012; sentite le parti all'udienza odierna; premesso e considerato quanto segue:

In data 29.10.2020 la Sig.ra Cristina BRUNA ha presentato un piano del consumatore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della 1. 3/2012, con l'ausilio di professionista designato dal locale OCC, Dott. Fabio Stendardo, chiedendone l'omologazione o in subordine, per l'ipotesi di inammissibilità del piano, di essere ammessa alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. della 1. 3/2012.

La ricorrente premetteva di rivestire la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 6 della 1. 3/2012 ed esponeva le ragioni dell'indebitamento come segue.

Il 7.5.2008, l'esponente aveva stipulato un mutuo di € 100.000,00 con B@NCA 24-7 (oggi UBI), mutuo garantito da ipoteca volontaria sull'immobile sito in Via Pinetti, pagando regolarmente per otto anni, fino al 15.6.2015. A causa di inadempimento successivo, legato a difficoltà personali e lavorative meglio illustrate in ricorso, aveva subito pignoramento immobiliare ed era in corso al momento presso il Tribunale adito la procedura esecutiva n. 265/2019, con vendita forzata dell'immobile di Via Pinetti prevista nel corso del 2020 e successivamente sospesa per le note vicende pandemiche.

Alla base del mancato pagamento, la BRUNA riferiva le proprie gravi condizioni di salute, comprovate da dichiarazione di invalidità dell'80% resa dal Centro medico legale INPS, con conseguente impossibilità di mantenere occupazioni costanti e redditi appropriati. Uguale ragione a fondamento dell'inadempimento del diverso mutuo contratto con Banca Santander, che era stato assunto per la ristrutturazione dell'immobile, mentre il debito tributario derivava da sanzioni per il mancato pagamento di biglietti di trasporto pubblico e multe varie (in chirografo)

Pertanto il quadro debitorio riepilogativo si caratterizzava per i seguenti saldi a debito: un primo debito di € 127.371,25 nei confronti di B@NCA 24-7 (ora UBI); un secondo debito di € 7.951,14 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; un terzo debito di € 1.530 nei confronti della finanziaria Santander.

Come beni oggetto del piano, a disposizione della procedura, la BRUNA prospettava il conferimento nella massa attiva dell'intera proprietà dell'immobile sito in Genova, Via Pinetti 120/R, al momento sottoposto a procedura espropriativa, rispetto alla cui prosecuzione e completamento non si proponevano obiezioni;



#### TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

l'ulteriore somma di € 4.000,00 conferita alla procedura da parte della Sig.ra Enrica Vignotto, a titolo di finanza esterna ex art. 8 comma 2 l. 3/2012, somma quest'ultima finalizzata al pagamento dei costi della procedura. Per contro, l'insieme di redditi di lavoro, pensione di invalidità, contributo percepito una tantum dal Comune di Genova, reddito di cittadinanza, redditi per piccoli lavori vari, doveva – in base al piano prospettato - andare a comporre la somma necessaria per il proprio mantenimento, che la ricorrente quantificava in € 1.200,00 al mese:

Rispetto alle specifiche modalità offerte per il pagamento dei creditori, il piano presentato dalla Sig.ra BRUNA prevedeva, in relazione al debito nei confronti di UBI Banca – premessa la rinuncia al proprio diritto di inibitoria sulla quota del 100% in relazione alla procedura esecutiva immobiliare in corso – l'integrale destinazione al creditore ipotecario del ricavato della vendita forzata dell'immobile. Il piano contemplava il pagamento dei debiti erariali (AER), del creditore Santander e, relativamente alla parte non soddisfatta, di UBI Banca (in chirografo) , con € 1.160 della finanza esterna, in 8 rate mensili di € 145 circa l'una. Infine, il medesimo piano includeva il pagamento integrale delle spese della procedura con il finanziamento esterno della Sig.ra Vignotto.

Il piano del consumatore, infine, esponeva come non fosse disponibile alcuna somma residua da mettere a disposizione della procedura, considerate le esigue entrate della Sig.ra BRUNA e la necessità della stessa di reperire un alloggio successivamente alla vendita dell'immobile.

Ritenuta la fattibilità del piano ed escluso che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

Rilevato che la pubblicità del piano in esame – a prima vista superflua per la pendenza di procedura espropriativa – si rende però necessaria per dare contezza dell'omologazione odierna anche in funzione del possibile soddisfacimento solo parziale dei creditori insinuati e insinuandi,

P.Q.M. OMOLOGA

il piano del consumatore depositato da BRUNO Cristina



#### TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

#### DISPONE

che il medesimo piano venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati; nonché a pubblicazione sul sito web del Tribunale di Genova;

#### **RIBADISCE**

- che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Genova, il 02/03/2021

il Giudice

Roberto BRACCIALINI

.. ... .. . . . . . . . . . . . . .



## TRIBUNALE di GENOVA

# Sezione 7<sup>^</sup> Civile- FALLIMENTARE <u>Decreto</u>

Procedura concorsuale N. 8 / 2020

### IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza di emenda/integrazione depositata in data 3.3.21 dall'OCC designato e condivise le ragioni di correzione ivi esposte sia per quanto riguarda le generalità della parte ammessa a PdC omologato, sia riguardo alla nomina di liquidatore, resa necessaria dalla pendenza di procedura espropriativa immobiliare

P.Q.M.

Ad integrazione del provvedimento di omologa reso in data 2.3.21, si precisa che la parte ammessa al PdC omologato è la sig.ra BRUNA (e non BRUNO) Cristina.

Designa a liquidatore ex art. 13.1 L. 3 del 2012 il dr. Fabio Stendardo.

Fermo il resto

Genova, 03/03/2021

Il giudice delegato Dr. Roberto Braccialini



#### Piano del consumatore

(Legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 7 e ss.)

La sottoscritta Sig.ra Cristina BRUNA, nata a Genova il 23.03.1973 e residente in Genova in Via Pietro Pinetti n. 50/10, codice fiscale BRNCST73L63D969C, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi del Foro di Genova (c.f. DLSGPL67C13L219T) — numero di telefono 010592378 — numero di fax 0105536979 — Indirizzo pec: gianpaolo.dalessioclementi@ordineavvgenova.it) presso il cui studio in Genova, Piazza Dante 6/4 è eletto domicilio come da procura in calce all'istanza di nomina dell'OCC

#### CON L'AUSILIO

dell'OCC presso Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili, Gestore della Crisi, Dottore Commercialista Fabio Stendardo, con studio Via Cantore 50/3 Sc. Sx 1 - 16149 - Genova (GE) +39.010-468438, fax +39.010-8680476, PEC stendardo.fabio@legalmail.it, nominato con atto del 18.02.2020

#### PREMESSO CHE

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ex art. 7 L. 3/2012 ed in particolare:

- a. La ricorrente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 L. 3/2012 in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di ademplerle regolarmente;
- b. Per la ricorrente non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) della L. 3/2012;

Ciò premesso, la ricorrente presenterà domanda:

- a. di piano del consumatore ex art. 8 e ss. L. 3/2012;
- b. In subordine, qualora il plano del consumatore sia dichiarato non ammissibile, chiede fin da ora di essere ammessa alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;

\*\*\*

### 1) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La Sig.ra Cristina Bruna riveste la qualifica di consumatore in quanto ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali.

Versa attualmente in condizione di sovraindebitamento in quanto vi è un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente. In particolare, il 7 maggio 2008 la Sig.ra BRUNA ha stipulato con "B@anca 24-7" di Bergamo un mutuo di Euro 100.000,00 "a tasso variabile con preammortamento fisso" per 360 rate di Importo variabile (iniziali Euro 614,66). Mutuo garantito da ipoteca volontaria su immobile sito in Via Pinetti 90 con accesso dal numero 120/R (cfr. atto di mutuo della dott. notaio in Genova, repertorio Raccolta atto già a disposizione di OCC).

Al momento, a causa dell'inadempimento è in corso la procedura esecutiva 265/2019 presso il Tribunale di Genova con vendita forzata dell'immobile (1^ tentativo d'asta andato deserto).

Tale debito è stato assunto con diligenza della debitrice, con la prospettiva di poter adempiere ed Il credito era anche proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Ciò risulta anche nello stesso atto di accettazione del mutuo della banca mutuante la quale dichiara: "che la Banca, sulla base della situazione economica dichiarata e sulla scorta della valutazione attribuita agli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, ha deliberato di accordare il mutuo richiesto per l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), sussistendo i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (...)".

Oltre alla positiva valutazione del merito creditizio della banca mutuante, giova altresì evidenziare che, al momento della stipula del mutuo, la Sig.ra Bruna aveva in corso un proficuo rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato full time con la società operante nel settore della cosmesi con sede in Genova in Via del in precedenza per circa 10 anni (1988-1998) con società in analogo settore, la di Avegno (GE) (cfr. scheda anagrafico professionale, atto a disposizione di OCC).

Circa la solvibilità della Sig.ra Bruna, la stessa ha pagato regolarmente il mutuo per diversi anni. Invero, il mutuo è stato erogato il 07.05.2008 e la prima rata impagata è del 15.06.2015 come indicato nella

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. fonte <a href="https://www.state.com/https://www.state.co

lettera UBI Banca 11.11.2016 (documento già inviato ad OCC).

La Sig.ra Bruna ha anche contratto nel settembre 2011 un prestito con la finanziaria Santander per ristrutturazione del predetto immobile (inizialmente adibito a tripperia) ed oggetto di ipoteca a favore della banca; importo finanziamento Euro 8,930 in linea capitale; interessi complessivi 8,236; totale 17.166,00; con rate di circa Euro 150, pagato per diversi anni (cfr. piano di ammortamento Santander già inviato ad OCC).

Le condizioni di vita ed economiche inizialmente normali, nel prosieguo, si sono sempre più drasticamente compromesse per il manifestarsi di alcune patologie che hanno gravemente inciso sulla capacità relazionale, organizzativa e, di conseguenza, anche sulla sfera lavorativa.

Alle dolorose condizioni personali della Sig.ra Bruna si è, pertanto, agglunta la sopravvenuta carenza di entrate finanziarie col rischio per i mezzi di sussistenza per lo svolgimento di una vita dignitosa e la conseguente incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. L'impossibilità di adempiere ha anche inciso sullo stato psichico della sovraindebitata con un effetto stigmatizzante e destabilizzante per la propria dignità personale, generando un circolo vizioso.

Invero, le gravi condizioni di salute hanno determinato difficoltà iavorative, contrazione delle entrate e conseguentemente difficoltà/impossibilità ad adempiere al pagamento del debito assunto.

Nel medesimo contesto sono stati contratti debiti erariali per circa 7,951,14 anche per il mancato pagamento di biglietto di trasporto pubblico e multe varie, debiti sintomatici delle gravi condizioni economiche ed esistenziali.

Circa l'attuale quadro clinico della Sig.ra Bruna – come ora medicalmente accertato<sup>2</sup> – io stesso trova origine nel passato: in giovane età la Sig.ra Bruna ricorda di essere stata anche per il suo grande impegno negli studi e negli sport; infatti ha conseguito la maturità artistica con 60/60 ed è stata successivamente assunta dalle citate imprese cosmetiche come grafica pubblicitaria.

Verosimilmente, a causa delle predette stuite de la Sig.ra Bruna manifestò sporadici disturbi de la Sig.ra Bruna manifestò spo

Nel 2012, inoltre, a seguito di accertamenti per incidente stradale, la Sig.ra Bruna ha scoperto di avere e ciò ha determinato vari ricoveri in reparti di properti di propert

Per superare siffatte gravi difficoltà psico-fisiche, la Sig.ra Bruna è stata anche ricoverata ed è stata

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Verbale Centro Medico Legale dell'INPS del 25.01.2019: la Sig. Bruna è stata dichiarata invalida all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa in quanto affetta da 1976 anno 1976 anno

ospite del Centro di cura terapeutico Accutanti di riacquistare in minima parte la possibilità lavorativa che se per lei il lavoro ha una funzione più che economica di reinserimento sociale: invero, da ultimo, ha lavorato presso l'accutativa che se per lei il lavoro ha una funzione più che economica di reinserimento sociale: invero, da ultimo, ha lavorato presso l'accutativa di Centro Madica Lordo dell'INDS. con verbale del 25.01.2019, ha

Per le suo stato di malattia, il Centro Medico Legale dell'INPS, con verbale del 25.01.2019, ha dichlarato la Sig. Bruna invalida all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa in quanto affetta da Talifa della capacità lavorativa della capacità lavorativa in quanto della capacità della capaci

Pertanto, a causa della malattia, si è verificata anche la riduzione permanente della capacità lavorativa ed a cascata l'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte. Da tali erogazioni pubbliche della pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza risulta ragionevole desumere sia lo stato di salute che le gravi condizioni economiche (inferiori alla soglia di povertà assoluta ISTAT attuale di circa 834 mensili).

## 2) INDICAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Non risulta aver compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

à un Centro Terapeutico per la cura e la riabilitazione dei disturbi: - della è un Centro Terapeutico per la cura e la riabilitazione dei disturbi: - della conseguenza nel centro sono previste più tipologie di ricovero (semiresidenziale o residenziale); l'approccio terapeutico è mutildisciplinare, con un prezioso tavoro di équipe sanitaria volto a ottimizzare la cura adattandola alle condizioni di salute di ogni singolo utente. Gli obiettivi e le finalità terapeutiche sono quindi profondamente diversi da persona a persona. Il loro raggiungimento è sempre determinato anche dal coinvolgimento e dalla determinazione dell'assistito. In generale, le terapie sono volte al recupero delle condizioni emotive, fisiche, sociali e relazionali compromesse.

#### 3) SITUAZIONE DEBITORIA

### ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

CREDITORE	IMPORTO	NOTE
B@NCA 24 - 7 (ORA	127.371,25 Euro	cfr. atto di precetto del
UNIONE BANCHE ITALIANE		06.03.2019, procedura
SPA)		esecutiva 265/2019
		Tribunale di Genova
Agenzia delle Entrate	7.951,14 Euro	Cfr. atto di intervento
Riscossione		Agenzia delle Entrate
		riscossione in procedura
		esecutiva n. 265/2029
		Tribunale di Genova.
Finanziamento Santander	1.530 Euro (residuo 10	Cfr. piano di ammortamento
,	rate da circa 153 euro)	Santander

## 4) SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE – FINANZA ESTERNA EX ART. 8, 2° COMMA L.3/2012

Le spese di procedura per la domanda ammontano ad Euro 2.837,60: Euro 2.537,60 (compresi accessori ed oneri di legge, totali 2537,60) per compenso OCC/liquidatore per la propria attività, Euro 300 per spese di pubblicità legale del piano.

Siffatti importi, sorti in funzione della procedura, sono considerati passività in prededuzione e come tali da soddisfare integralmente ex art. 13 comma 4 bis L. 3/2012.

Considerato che i beni e redditi della sovralndebitata possano non essere sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta verrà sottoscritta, ex art. 8, comma 2 della L. 3/2012, anche dalla Sig.ra che conferirà alla procedura la somma di Euro 4.000 per assicurarne l'attuabilità.

Al riguardo, la Sig.ra subordinatamente all'omologa del plano da parte del Tribunale, quale finanza esterna ex art. 8 comma 2 L. 3/2012, si è resa disponibile all'erogazione di Euro 4.000,00 da destinarsi: Euro 2.537,60 per il pagamento dell'OCC/liquidatore; Euro 300 per presunte spese di pubblicità del plano; il residuo, circa Euro 1.200,00, per il pagamento in quota parte dei creditori secondo le cause legittime di prelazione. Modalità di pagamento della finanza esterna: Euro

2.837,60 per pagamento Occ e spese di pubblicità (spese in prededuzione), a pronta richiesta del medesimo Occ; il residuo, (circa Euro 1.160) in 8 rate mensili da 145 Euro circa a decorrere dall'omologa del piano.

### 5) PIANO DEL CONSUMATORE

## 5.1) Costituiscono beni oggetto del piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 ter L. 3/2012:

- a. Proprietà della quota del 100% dell'immobile sito in Genova, in Via Pinetti 120/R a catasto: sez
   GED foglio 35 mappale 266 sub 1 cat A4 classe 4 consistenza 3 vani sup 511 mq, R.C. 255,65.
- b. Redditl di lavoro a qualsiasi titolo corrisposti, pensione di invalidità, contributo una tantum Comune di Genova, reddito di cittadinanza e/o redditl per piccoli lavori per reinserimento sociale fino alla somma massima necessaria per il proprio mantenimento pari almeno ad Euro 1.200,00 (considerato che l'indice di soglia di povertà assoluta ISTAT è di Euro 834,00).
- c. Finanza esterna ex art. 8 comma 2 per Euro 4.000,00 finalizzata al pagamento dei costi di procedura.

## 5.2) Scadenze e modalità di pagamenti dei creditori – effetto esdebitatorio:

a. Debito per mutuo fondiario UBI BANCA, con garanzia ipotecaria sull'immobile sito in Genova, in Via Pinetti 120/R: la sovraindebitata, al fine di consentire al creditore ipotecario di soddisfarsi dalla vendita forzata sul predetto bene, dichiara fin da ora di voler rinunciare, nei confronti di tale creditore, al proprio diritto di Inibitoria che le spetterebbe ex art. 12 ter comma 1 L. 3/2012 sulla propria quota del 100% in relazione alla instaurata procedura esecutiva immobiliare (n. 265/19 pendente nanti il Tribunale di Genova).

Le somme ricavate dalla successiva vendita forzata saranno integralmente destinate al creditore ipotecario.

La falcidia che possa derivame al creditore privilegiato (ipotecario), per effetto della vendita forzata in relazione al valore di stima del bene, si ritiene sia compatibile con quanto disposto dall'art. 7, comma 1 L. 3/2012, in cui si afferma che (...) "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (...)".

- b. Debiti erarlali (Agenzia Entrate Riscossione), creditore Santander, creditore ipotecario per la parte non soddisfatta col prezzo della vendita forzata: pagamenio in quota parte con finanza esterna per complessivi Euro 1.160 circa (con 8 rate mensili da Euro 145 circa ciascuna) con riparto secondo le cause legittime di prelazione, secondo modalità disposte dall'OCC/liquidatore.
- c. Spese di procedura: con finanza esterna.
- d. Interruzione dei pagamenti per i predetti debiti;
- e. Effetto esdebitatorio per la parte residua dei debiti insoddisfatti al termine dell'esecuzione del piano.

#### 6) ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

DESCRIZIONE	VALORE	NOTE
Conto corrente postale	Saldo Euro 856,00	Alla data del 31.03.2020
Immobile sito in Genova Via	Cfr. perizia di stima	Procedura esecutiva n.
Pineti 120/R		265/2019 Tribunale Genova

L'Immobile di proprietà della Sig.ra Bruna contiene arredi domestici impignorabili ex art. 514 c.p.c..

#### 7) DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d'imposta: 2018 (certificazione unica), 2019 (certificazione unica), 2020 (certificazione unica) (già a disposizione dell'OCC).

#### 8) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Si allega autocertificazione di residenza e stato di famiglia (già allegato all'istanza di nomina OCC).

#### 9) NECESSITA' PER IL PROPRIO MANTENIMENTO

Circa le necessità per il proprio mantenimento, come già evidenziato nella descrizione delle cause di indebitamento, la sovraindebitata:

- a. per le suo stato di malattia, il Centro Medico Legale dell'INPS, con verbale del 25.01.201, ha dichiarato la Sig. Bruna invalida all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa in quanto affetta da "Piritation, politic, all'acceptante del capacità lavorativa in ed."
- b. è in carico al Centro di Seconda di Viana di Genova ed ad una Assistente sociale, percepisce dal Comune di Genova un contributo una tantum mensile di Euro 100;
- c. è in corso di erogazione da parte dell'INPS una pensione di invalidità di circa Euro 280;
- d. è stata presentata domanda per il reddito di cittadinanza all'INPS ed è stata liquidata la somma di Euro 108 mensili;

Per le esigenze del proprio mantenimento la Sig.ra Bruna dipende quindi dalle erogazioni pubbliche sopra descritte (erogazioni istituti caritatevoli, amici) o eventuali piccoli lavori per reinserimento sociale (es. CU 2020 per Euro 1800 lordi annui) e/o lavori come legalmente dovuti per erogare il reddito di cittadinanza e per il futuro reinserimento sociale anche con lavori per categorie protette ex legge 68/1999.

Il necessario per il proprio mantenimento per un'esistenza dignitosa è da reputarsi non inferiore alla somma di Euro 1.200 come da seguente elenco spese:


ELENCO SPESE	IMPORTO MENSILE
ENERGIA ELETTRICA GAS AMIU ACQUA TELEFONIA/INTERNET SPESE PER GESTIONE MANUTENZIONE CASA SPESA ALIMENTARE VESTIARIO CURA PERSONALE SPESE DI TRASPORTO SPESE MEDICHE PER RAGIONI PSICO-FISICHE ACCONTONAMENTO PER IMPREVISTI	35,00 € 40,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 50,00 € 1,200,00 €

L'elenco di tali spese e la ioro entità risultano in linea con i consumi tipo di un nucleo famigliare come quello della ricorrente per soddisfare le esigenze minime di sostentamento/mantenimento dignitoso della debitrice. In chiave "equitativa" si fa riferimento allo strumento indicativo di indubbia fondatezza ed imparzialità, messo a disposizione dall'ISTAT sul sito www.istat.it, per il calcolo del livello minimo di spesa necessario per il sostentamento del nucleo familiare.

Invero, la spesa prevista come necessaria per il proprio mantenimento (Euro 1.200) è di poco superiore alla soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat per Comuni area Nord con famiglia composta da un solo componente, età compresa 18-59 anni, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti: tale importo è pari ad Euro 834,66 (cfr. link sotto indicato) e molto inferiore alla spesa familiare mensile per un componente Italia Nord-Ovest, pari ad Euro 1.986,114.

#### Fonte Istat (ultimi dati disponibili), link

### https://www.istat.it/it/dati-anallsi-e-prodottl/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta



Al riguardo, va altresì tenuto conto al fini della somma necessaria per il mantenimento, che successivamente alla vendita dell'immobile, la SIg.ra Bruna, economizzando le proprie esigue entrate, dovrà reperire idoneo alloggio/posto letto.

Considerate le esigue entrate, non risulta quindi disponibile alcuna somma residua da mettere a disposizione della procedura.

Al riguardo, comunque, anche al fine di consentire la fattibilità del piano, ex art. 8, comma 2, L. 3/2012, la Sig.ra conferirà alla procedura la somma di Euro 4.000 nei termini sopra indicati.

\*\*\*\*

<sup>4</sup> Cfr. link <u>http://dati.istat.lt/index.aspx?DataSetCode=DCCV\_SPEMMFAM#</u>

Ciò premesso, si chiede all'OCC/Gestore della Crisi la predisposizione della relazione particolareggiata ai fini della presentazione piano del consumatore ex L. 3/2012.

Con osservanza.

Genova, li 29/10/2020

Sig.ra Cristina Bruna

Sottoscrive il presente piano del consumatore ex art. 8 comma 2 L. 3/2012 anche la Sig.ra

I documenti come meglio descritti in narrativa sono già stati trasmessi o resi disponibili all'OCC-Gestore della Crisi.